

RIUNIONE PERIODICA: ALCUNI CONSIGLI

Di solito è a fine anno che vengono convocate le riunioni periodiche per cui vale la pena di ricordare che tale incontro è un adempimento obbligatorio del Datore di Lavoro (art 18 comma 1 lettera v) il cui mancato rispetto comporta una ammenda da 2000 a 4000 euro.

Alla riunione devono partecipare obbligatoriamente: datore di lavoro o suo delegato, RSPP, Medico Competente (ove previsto) rappresentante/i lavoratori per la sicurezza. Nulla vieta che possano parteciparvi altre figure diverse aziende hanno accettato la presenza di funzionari o esperti del sindacato alle riunioni. Quindi val la pena di chiederlo, anche per contribuire a ridurre quel gap di conoscenza che c'è tra figure aziendali e RLS. In caso di risposta positiva tutto di guadagnato.



**PREPARARSI PRIMA È INDISPENSABILE:
I RLS PARTECIPANO ALLE RIUNIONI NON SOLO PER ASCOLTARE,
MA PER PORTARE LA VOCE DEI LAVORATORI**

Partiamo dalla norma art 35 comma 2

"Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;**
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;**
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;**
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute."**

Andiamo per ordine:

a) Se non è ancora stata consegnata copia del DVR si richiede che ciò venga fatto magari inviando lettera prima della riunione (sul sito www.rlsfilcams-lombardia.org trovate sentenza tribunale Milano). Se non ve la consegnano fate mettere a verbale che a vostro parere è stato violato art 18 comma 1 lettera o) del Dlgo 81/08

a1) l'entrata in vigore della valutazione del rischio stress lavoro correlato il 31/12/10 dovrebbe vedere l'argomento trattato nella riunione periodica o in altra riunione specifica. Vi rimando al materiale che potete trovare sul sito

b) l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono spesso trattati in modo superficiale e senza alcuna documentazione scritta. L'art 25 comma 1 lettera i) recita: "il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;" Verificate quindi se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono rispettate.

c) sui DPI va verificato prima della riunione se i lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso. Inoltre se hanno ricevuto precise informazioni: sulla loro sostituzione quando sono usurati (art 77 co 4 lett.a), sulla pulizia degli stessi DPI di uso collettivo (art 77 co 4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti al lavoratore (art 76 co 2)

d) formazione: spesso non se ne parla o ci sono diciture del tipo “ il responsabile del SPP comunica che l’azienda ha informato e formato oppure ha in progetto di informare e formare il personale”. I RLS devono intervenire su tempi, modi e programmi della formazione così come previsto dalla norma Ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) il RLS è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui art 37. Tale consultazione è chiaramente indicata dalla lettera d). Come tutto il co 2 dell’art 35 la violazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro) Al RSPP spetta proporre (**proporre non disporre**) i programmi di formazione (art 33 dgl 81/08). Ricordiamo, infine, che la formazione “deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici” (art 37 comma 12 Dlgo 81/08)

d1) vanno richiesti, se non attuati, **i programmi di aggiornamento** per RLS (art 37co 11)

d2) una verifica in tale sede dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori e dei preposti art.li 36 e37 dlgo 81/08 è più che utile

d3) momenti informativi per i lavoratori e formativi su Stress Lavoro Correlato vanno richiesti anche per RLS e preposti

L’art 28 al comma 1 indica che la valutazione del rischio “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.” L’invito è chiaro tener conto oltre che della lingua anche del genere e dell’età dei lavoratori nel fare il DVR. Il riferimento alla tipologia contrattuale è poi uno strumento in più per i RLS ad essere attenti allo sterminato mondo di lavoratori precari o meno garantiti che lavorano al nostro fianco.

Ergo la gran parte dei documenti di valutazione dei rischi andrebbero rivisti. Consultando preventivamente i RLS. Abbiamo brevemente trattato alcuni aspetti del comma 2 art. 35, ma come sapete dopo il 2 viene il 3 (buone prassi e obiettivi di miglioramento), poi il 4 (possibilità di tenere più riunioni periodiche oltre quella annuale, es: su SLC), e infine il 5 (redazione del verbale della riunione. **Verbale che deve vedere le nostre osservazioni riportate**)

Ricordiamo infine che il DVR (che va esaminato nella riunione co 2 lettera a) “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, **deve essere munito** anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, **di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.** (Art. 28 co 2)

CGIL



LOMBARDIA